(8) Nel corso della sua 62ª riunione plenaria svoltasi nel novembre 2019 ([5]), il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la richiesta di proroga della deroga, i dati e le relazioni di attuazione. Lo CSTEP ha concluso che alcuni dati presentati dalle autorità francesi dovevano essere migliorati, in particolare chiarendo l'impatto dell'attrezzo in questione sulle praterie di posidonia e fornendo dati aggiornati sulle catture.

(9) Il 10 febbraio 2020 la Francia ha fornito alla Commissione dati aggiornati sulla composizione delle catture e una nuova analisi basata sui dati trasmessi dai trasponditori VMS («dati VMS») installati a bordo dei pescherecci da traino «gangui» autorizzati. I dati VMS consentono di definire l'effettiva superficie ricoperta da posidonia su cui si esercita la pesca con questo tipo di attrezzo. L'analisi mostra che i pescherecci da traino «gangui» operano sul 19,9 % della superficie coperta da praterie di *Posidonia oceanica* nella zona interessata dal piano di gestione francese e sul 7,1 % delle praterie di *Posidonia oceanica* nelle acque territoriali francesi.

(10) La Francia si è inoltre impegnata ad avviare uno studio socioeconomico volto a migliorare le conoscenze su questo tipo di pesca, in particolare mediante la raccolta di dati aggiornati sui prezzi, sulle catture e sulla composizione delle catture.

(11) Con decreto pubblicato nel febbraio 2020 ([6]), la Francia ha infine ridotto lo sforzo di pesca massimo consentito da 200 a 180 giorni all'anno per l'attrezzo denominato «grand gangui».

(12) Nel corso della sua 64ª riunione plenaria svoltasi nel luglio 2020 ([7]), lo CSTEP ha valutato i dati VMS forniti dalla Francia e ha concluso che le zone coperte da praterie di posidonia su cui si esercitava la pesca con tale attrezzo erano al di sotto dei massimali stabiliti all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(13) Lo CSTEP ha inoltre valutato i dati sulla composizione delle catture. Ne ha concluso che la pesca non era mirata alla cattura di cefalopodi, poiché tali specie rappresentavano in media solo il 6 % del volume totale delle catture, e che le catture delle specie elencate nell'allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) erano minime.

(14) Lo CSTEP ha riconosciuto lo sforzo compiuto dall'amministrazione francese per gestire la pesca effettuata con l'attrezzo denominato «gangui» e ha concluso che la richiesta francese di prorogare la deroga per altri due anni era conforme alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(15) La deroga richiesta riguarda la pesca esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di *Posidonia oceanica*.

(16) Le attività di pesca in questione riguardano meno del 33 % della zona coperta da praterie di *Posidonia oceanica* all'interno dell'area oggetto del piano di gestione francese e meno del 10 % delle praterie di *Posidonia oceanica* nelle acque territoriali francesi, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(17) Sussistono vincoli geografici specifici date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale.

(18) Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino.

([5]) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — relazione sulla 62ª riunione plenaria (PLEN-19-03). Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-14169-3, doi:10.2760/1597, JRC118961 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2620849/STECF+PLEN+19-03.pdf/3b331f34-5dee-48d7-b9dc-97d00b5f1f16

([6]) *Arrêté du 3 février 2020 modifiant l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français* (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (JORF) n. 33 dell'8.2.2020, testo n. 32).

([7]) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — relazione sulla 64ª riunione plenaria (PLEN-20-02). Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf/f9c9718d-bf76-449f-bdef-3c94d4c4132d

([8]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).